

# PROVINCIA DI MANTOVA

## **ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 456 09/04/2019**

Area 4 - Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA

**ISTRUTTORE:** GALEAZZI GIAMPAOLO

**OGGETTO:**

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI.  
DITTA UNITEA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA TALIERCIO N.3 A MANTOVA E IMPIANTO IN STRADA CHIAVICHE, 36/A - PEGOGNAGA (MN).  
PRESA D'ATTO ADEGUAMENTO ALLA D.G.R. N.3934/2012 DELLA REGIONE LOMBARDIA.

## **IL DIRIGENTE DELL'AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE**

### **DECISIONE**

Si prende atto dell'adeguamento ai nuovi criteri stabiliti dalla Regione Lombardia con la D.G.R. 6 agosto 2012 - n. IX/3934 *“Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale”* dell'impianto sito in Pegognaga – Strada Chiaviche n.36/A della Ditta UNITEA S.r.l. con sede legale a Mantova in Via Taliercio n.3, autorizzato con la Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.2.894 - 2009 del 10/11/09 e s.m.i., avente ad oggetto *“Autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.L.vo n.387/2003 e s.m.i. alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili”*.

L'adeguamento consiste nell'installazione entro il termine del 31/12/2019, stabilito dalla D.G.R. n.3934 del 6 agosto 2012, di un Sistema di Analisi Emissioni (SAE) - Sistema automatico di misura e registrazione, per l'analisi degli inquinanti previsti nella tabella di cui al punto 7.3.1 dell'Allegato alla medesima D.G.R.

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

La disamina della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rilascio dell'autorizzazione alla presa d'atto per l'adeguamento dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili di cui si tratta, ai disposti della D.G.R. n.3934 del 6 agosto 2012 della Regione Lombardia.

### **PREMESSA**

La Ditta UNITEA S.r.l. di Mantova è stata autorizzata con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.2.894 - 2009 del 10/11/09 alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Pegognaga, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art.12.

Agli atti della Provincia di Mantova risulta presentata dalla Ditta al Comune di Pegognaga, una richiesta di modifica edilizia in corso d'opera in data 05/08/10, in atti provinciali prot.n.46118, relativa a varianti di tipo strutturale e costruttive, soggetta alle procedure autorizzative specifiche di settore.

La Ditta inoltre:

- ha ottenuto il riconoscimento della qualifica IAFR *“impianto alimentato da fonti rinnovabili”* con il numero identificativo N = 5374 da parte del competente GSE S.p.A. come da nota GSE/P20100026706 – 15/09/2010;
- con nota in atti provinciali prot.n.20092 del 14/04/11, ha comunicato la messa a regime dell'impianto a far data dal 30/03/2011.

Successivamente con Atto Dirigenziale n.PD/903 del 28/06/2017 di modifica non sostanziale, è stata autorizzata la variazione della ricetta di alimentazione dell'impianto di cui si tratta.

## CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Sig. Enrico Raffagnato in qualità di Amministratore delegato della Ditta UNITEA S.r.l. ha trasmesso via PEC, in atti provinciali prot.n.42058 del 16/10/18, una nota con la quale:

- comunica l'adeguamento dell'impianto, entro il 31/12/2019, alla D.G.R. n.3934 del 6 agosto 2012, installando un SAE (Sistema di Analisi Emissioni) a scansione per l'analisi degli inquinanti riportati nella tabella di cui al punto 7.3.1 dell'Allegato alla D.G.R. sopra citata;
- richiede la possibilità di deroga al monitoraggio in continuo degli inquinanti previsti dalla tabella sopra citata, evitando l'analisi degli inquinanti SO<sub>2</sub> e HCl, proponendo una campagna discontinua (2 volte all'anno per due anni) per l'analisi degli stessi, al fine di confermare la trascurabilità dei valori e quindi il rispetto dei limiti.

## ISTRUTTORIA

La Provincia di Mantova, vista la nota di UNITEA S.r.l. sopra citata, trattandosi di obbligo normativo, con nota prot.n.45812 del 06/11/2018, ha richiesto parere all'ARPA di Mantova, al fine di valutare l'eventuale accoglibilità tecnica della proposta della Ditta stessa.

L'ARPA di Mantova, con nota in atti provinciali prot.n.49832 del 29/11/2018, ha rilasciato il seguente parere di competenza:

*" ...si conviene con la richiesta dell'azienda relativa alla possibilità di deroga al monitoraggio mediante SAE del parametro SO<sub>2</sub>, mentre per l'HCl si dovrà procedere alla sua misura in continuo. Pertanto, a parere della scrivente Agenzia, il SAE dovrà essere configurato per la rilevazione, elaborazione e memorizzazione continua delle concentrazioni presenti negli effluenti gassosi emessi in atmosfera dei seguenti parametri: Ossidi di Azoto (somma di NO e NO<sub>2</sub> espressa come NO<sub>2</sub>) – Monossido di Carbonio (CO) – Ammoniaca (NH<sub>3</sub>) – Carbonio Organico Totale (COT) – Polveri – Acido Cloridrico (HCl), unitamente ai principali parametri relativi alle caratteristiche chimico – fisiche delle emissioni e al processo come elencati al capitolo 6.2 punto 6.2.2 dell'allegato alla DGR n.3934/2012.*

*Per il parametro SO<sub>2</sub>, il rispetto del limite dovrà essere verificato mediante campionamenti periodici con frequenza mensile e a seguito di valutazione tecnica positiva dei risultati ottenuti durante il primo anno di esercizio dall'adeguamento alla DGR n. 3934/2012, il controllo potrà essere eseguito con frequenza annuale.*

*Per la conformità dei valori misurati ai valori limite dovrà essere preso a riferimento il capitolo 7 punto 7.1 dell'allegato alla DGR n. 3934/2012."*

Pertanto, la Ditta UNITEA S.r.l., in applicazione a quanto disposto dalla Regione Lombardia con D.G.R. n.3934 del 6 agosto 2012, è tenuta all'installazione, entro il termine del 31/12/2019, stabilito dalla D.G.R. n.3934 del 6 agosto 2012, di un Sistema di Analisi Emissioni (SAE) - Sistema automatico di misura e registrazione -, configurato per la rilevazione, elaborazione e memorizzazione continua delle concentrazioni presenti negli effluenti gassosi emessi in atmosfera dei seguenti parametri:

- Ossidi di Azoto (somma di NO e NO<sub>2</sub> espressa come NO<sub>2</sub>)
- Monossido di Carbonio (CO)
- Ammoniaca (NH<sub>3</sub>)
- Carbonio Organico Totale (COT)
- Polveri
- Acido Cloridrico (HCl),

unitamente ai principali parametri relativi alle caratteristiche chimico – fisiche delle emissioni e al processo, come elencati al Capitolo 6.2 - punto 6.2.2 dell'Allegato alla DGR n.3934/2012.

Per il parametro SO<sub>2</sub>, il rispetto del limite dovrà essere verificato mediante campionamenti periodici con frequenza mensile e, a seguito di valutazione tecnica positiva dei risultati ottenuti durante il primo anno di esercizio dall'adeguamento alla DGR n. 3934/2012, il controllo potrà essere eseguito con frequenza annuale.

Per la conformità dei valori misurati ai valori limite, dovrà essere preso a riferimento il Capitolo 7 - punto 7.1 del medesimo Allegato sopra citato.

Per quanto sopra, i limiti previsti nel capitolo **"EMISSIONI IN ATMOSFERA"** dell'Allegato Tecnico A della Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.2.894 - 2009 del 10/11/09 sono sostituiti da quelli previsti dalla D.G.R. n.3934 del 6 agosto 2012, al Capitolo 7.3 – punto 7.3.1, fermo restando quanto indicato dall'ARPA di Mantova, per il parametro SO<sub>2</sub>, come sopra specificato.

L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo e si procede pertanto all'adeguamento ai nuovi criteri stabiliti dalla Regione Lombardia con la D.G.R. 6 agosto 2012 - n. IX/3934 dell'impianto sito in Pegognaga – Strada Chiaviche n.36/A della Ditta UNITEA S.r.l., autorizzato con la Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.2.894 - 2009 del 10/11/09 e s.m.i.

Il procedimento, fatti salvi i termini di sospensione, è durato 173 giorni in relazione alla carenza delle risorse di personale a disposizione in rapporto al carico di lavoro per le attività assegnate.

Per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente d'Area, che adotta il provvedimento finale, al Responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012).

## **RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA**

### **Richiamati:**

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 *"Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"* e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990 n.241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e s.m.i.;
- il D.L.vo 3 aprile 2006, n.152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*;
- il D.L.vo 3 marzo 2011, n.28;
- il Decreto Ministeriale 19 maggio 2016, n.123 *"Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'Allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla Parte Quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152"*;
- la D.G.R. n.3298 del 18/04/12 *"Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER)....."*;
- la D.G.R. n.3934 del 06/08/2012 *"Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale"*;
- il provvedimento del Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente P.G. n.53338 del 18/12/2018 di attribuzione al Dott. Giampaolo Galeazzi dell'incarico nella Posizione Organizzativa denominata *"Servizio Inquinamento e Rifiuti – SIN - AIA"*.

- acquisito il parere favorevole nella regolarità istruttoria da parte del Responsabile del procedimento;

## PRENDE ATTO

dell'adeguamento ai nuovi criteri stabiliti dalla Regione Lombardia con la D.G.R. 6 agosto 2012 - n.IX/3934 *“Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale”* dell'impianto sito in Pegognaga – Strada Chiaviche n.36/A della Ditta UNITEA S.r.l., con sede legale a Mantova in Via Taliercio n.3, autorizzato con la Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.2.894 - 2009 del 10/11/09 e s.m.i., avente ad oggetto *“Autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.L.vo n.387/2003 e s.m.i. alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili”*.

La Ditta UNITEA S.r.l., in applicazione a quanto disposto dalla Regione Lombardia con D.G.R. n.3934 del 6 agosto 2012, presso l'impianto sito in Pegognaga – Strada Chiaviche n.36/A:

- deve installare, entro il termine del 31/12/2019, un Sistema di Analisi Emissioni (SAE)
- Sistema automatico di misura e registrazione, configurato per la rilevazione, elaborazione e memorizzazione continua delle concentrazioni presenti negli effluenti gassosi emessi in atmosfera dei seguenti parametri:

- Ossidi di Azoto (somma di NO e NO2 espressa come NO2)
- Monossido di Carbonio (CO)
- Ammoniaca (NH3)
- Carbonio Organico Totale (COT)
- Polveri
- Acido Cloridrico (HCl),

unitamente ai principali parametri relativi alle caratteristiche chimico – fisiche delle emissioni e al processo, come elencati al Capitolo 6.2 - punto 6.2.2 dell'Allegato alla D.G.R. n.3934/2012;

- deve trasmettere, entro 10 giorni dall'avvenuta installazione del Sistema di Analisi Emissioni (SAE), alla Provincia di Mantova, al Comune di Pegognaga, all'ARPA di Mantova e all'A.T.S. Val Padana di Mantova, relazione con report fotografico, attestante l'esecuzione di tale intervento;

- per il parametro SO2, il rispetto del limite deve essere verificato mediante campionamenti periodici con frequenza mensile, da trasmettere all'ARPA di Mantova entro la prima decade del mese successivo; a seguito di valutazione tecnica positiva dei risultati ottenuti durante il primo anno di esercizio dall'adeguamento alla DGR n.3934/2012, espressa dall'ARPA di Mantova, la Ditta potrà inoltrare istanza all'Autorità Competente per l'esecuzione del controllo con frequenza annuale;

- per la conformità dei valori misurati ai valori limite, deve prendere a riferimento il Capitolo 7 - punto 7.1 del medesimo Allegato sopra citato.

I limiti previsti nel capitolo **“EMISSIONI IN ATMOSFERA”** dell'Allegato Tecnico A della Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.2.894 - 2009 del 10/11/09 sono sostituiti dai seguenti, previsti dalla D.G.R. n.3934 del 6 agosto 2012, al Capitolo 7.3 – punto 7.3.1, per i combustibili liquidi *“biocombustibili”*, fermo restando quanto indicato dall'ARPA di Mantova, per il parametro SO2, come sopra specificato.

<b>Inquinanti</b>	<b>Combustibili liquidi - biocombustibili</b>
NOx (espressi come NO2)	100 (in fascia 1) 200 (in Fascia 2) <sup>(4)</sup>
NH3 <sup>(3)</sup>	5
CO	100
SO2 <sup>(1)</sup>	50
COT	50
Polveri	20
HCL <sup>(1)</sup>	5

**NOTE**

1. I valori limite s'intendono rispettati se i combustibili liquidi presentano un tenore di zolfo ridotto (come H2S) < 0,1 % v/v e se il biogas/syngas al momento dell'alimentazione risponde ai seguenti requisiti chimico fisici:

- Zolfo ridotto (come H2S) < 0.1% v/v

- Cloro < 50 mg/Nmc

3. nel caso di utilizzo di sistemi di abbattimento ad urea/ammoniaca

4. a partire dal 1/1/2021 il valore limite dovrà essere pari a 100 mg/Nmc su tutto il territorio regionale

Sono fatte salve tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.2.894 - 2009 del 10/11/09, avente ad oggetto "Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili..." e s.m.i., non modificate o in contrasto con i contenuti del presente provvedimento.

La presente autorizzazione viene notificata alla Ditta UNITEA S.r.l. e trasmessa a mezzo PEC al Comune di Pegognaga, all'A.R.P.A. di Mantova, all'A.T.S. Val Padana di Mantova, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Mantova, all'E-Distribuzione S.p.A., al Consorzio Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, alla Regione Lombardia – U.T.R. di Mantova.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, li 09/04/2019

Il Dirigente dell'Area  
Ing. Renzo Bonatti

**IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE N. 76779/2010 DEL 04/10/2010 - Ag. Entrate Dir. Reg. Lombardia**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni